



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Documenti indispensabili ammissibili in appello:

**no se già versati in atti in primo grado e non presi in esame per la loro
tardiva produzione in quel grado**

**(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del
10.2.2017, n. 3654](#))**

Giulio SPINA*

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Sommario

Svolgimento del processo	3
Ricorso in cassazione	3
Norma rilevante	3
La tesi della ricorrente	4
La soluzione della Cassazione	4
Iter argomentativo	4
Approfondimenti in Rivista	6

La Nuova Procedura Civile

Svolgimento del processo

In un giudizio per la dichiarazione di inesistenza, falsità e comunque nullità di un testamento olografo, allorquando erano **già scaduti i termini** di cui all'[art. 184 c.p.c.](#), veniva spiegato **intervento**; la parte intervenuta assumeva di essere erede universale del defunto, in virtù di **altro testamento olografo** e, di conseguenza, chiedeva di essere immessa nel possesso dei beni ereditari.

Per quanto qui rileva, giunta la causa in appello, la Corte, preso atto che l'intervento nel giudizio era avvenuto solo allorquando erano già decorsi i termini di cui all'[art. 184 c.p.c.](#):

- confermava il giudizio di **inutilizzabilità del testamento** del quale risultava essere beneficiaria;
- confermava che **neanche poteva essere addotta la circostanza che la scoperta del testamento fosse successiva alla scadenza dei termini** di cui sopra, in quanto l'intervento nel giudizio era frutto di un'autonoma scelta e **la parte ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni in un giudizio autonomo, senza quindi incorrere nelle preclusioni istruttorie.**

Ricorso in cassazione

Con ricorso per cassazione, pertanto, si deduceva che la sentenza gravata non aveva fornito risposta alla deduzione di parte appellante secondo cui **il testamento del quale era beneficiaria, sebbene tardivamente prodotto in primo grado, doveva ritenersi utilizzabile in appello ai sensi dell'[art. 345 c.p.c.](#)**, che consente per la prima volta in grado di appello la produzione di documenti indispensabili.

Per l'effetto, la sentenza della Corte d'Appello era censurabile per non avere esaminato il fatto decisivo, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato proprio dalla scheda testamentaria in questione.

Norma rilevante

Art. 345 - Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

La tesi della ricorrente

Parte ricorrente, dunque, sostiene la seguente tesi: nella nozione di **documenti indispensabili** devono farsi rientrare, oltre ai documenti prodotti per la prima volta in grado di appello, anche **quelli già versati in atti in primo grado, ma che non siano stati presi in esame per la loro tardiva produzione in quel grado.**

La soluzione della Cassazione

La Suprema Corte afferma che dette censure non possono trovare accoglimento e, pertanto, **rigetta il ricorso**, affermando quanto segue:

- *nel giudizio di appello l'eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di **documenti nuovi**, nel senso che **la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all'[art. 184 c.p.c.](#)** (rilevabile d'ufficio);*
- *va ribadita l'**impossibilità di pone rimedio tramite la previsione di cui all'[art. 345 c.p.c.](#)** alle preclusioni nelle quali la parte sia incorsa in primo grado.*

Iter argomentativo

La Suprema Corte ripercorre la giurisprudenza di legittimità in materia, ricordando che:

- la previsione di cui all'[art. 345 c.p.c.](#) **non può legittimare in appello l'ingresso di prove dalle quali la parte sia decaduta nel giudizio di primo grado**, essendo in tal caso carente in radice il requisito della novità (Cass. n. 18740/2003);
- i documenti possono essere **prodotti ed esaminati in appello solo se non in precedenza prodotti in primo grado** (Cass. n. 1048/2004; Cass. n. 16995/2004);

- l'applicazione dell'[art. 345 c.p.c.](#) va estesa anche alle **prove documentali** (Cass. Sez. Un. nn. 8203-8204/2005);

dunque:

- nel giudizio di appello l'eventuale **indispensabilità** dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di **documenti nuovi**, nel senso che la loro **ammissione non sia stata richiesta in precedenza**, e che comunque **non si sia verificata la decadenza di cui all'[art. 184 c.p.c.](#)**, la quale è rilevabile d'ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 24606/2006; Cass. n. 3319/2010; Cass. n. 22014/2007; Cass. n. 8777/2013);
- in tale prospettiva, va confermata l'**impossibilità di porre rimedio tramite la previsione di cui all'[art. 345 c.p.c.](#) alle preclusioni nelle quali la parte sia incorsa in primo grado** (Cass. n. 7410/2016).

Va quindi confermato (si veda in tale senso Cass. n. 7441 /2011, Cass. n. 26020/2011 e Cass. n. 3493/2013) che:

- nel giudizio di appello *"l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata"*;
- pertanto, *"solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario"*;
- con la conseguenza che, *"se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova"*.

Sulla base di tali principi la pronuncia in commento osserva che nel **caso di specie**, poiché la questione dell'esistenza di un valido titolo successorio in capo all'interveniente ha costituito l'oggetto specifico della decisione del Tribunale, *"è evidente che la rilevanza del testamento era imposta già dallo sviluppo del contraddittorio in quel grado, essendo quindi imputabile alla ricorrente il non avere introdotto quella prova, o meglio averla tardivamente introdotta"*. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Approfondimenti in Rivista

SCHEMA: udienza d'appello

- [Schema: prima udienza in appello](#)

SCHEMI: giurisprudenza sull'appello

- [Schema: filtro in appello nella recente giurisprudenza](#)
- [Schema: Motivi e motivazione in appello nella recente giurisprudenza](#)
- [Rassegna giurisprudenziale: appello incidentale](#)

TUTTI I CONTRIBUTI SULL'APPELLO: tutte le pronunce, dottrina, schemi e formule

- [Appello](#)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile